

proposta di legge n. 145

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 19 ottobre 2011

—————

NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N. 38

—————

Signori Consiglieri,
la presente proposta di legge modifica la l.r. 38/1996, introducendo nuove disposizioni essenzialmente per gli aspetti riferiti:

- a) allo svolgimento delle funzioni di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU), che vengono attribuite ai Comuni sede di Università (Ancona, Camerino, Macerata e Urbino);
- b) alla razionalizzazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, anche mediante la determinazione di costi standard per i servizi abitativi e di ristorazione.

Gli scopi che con la proposta di legge si intende conseguire sono sia la riduzione delle spese di funzionamento sia un maggior coinvolgimento degli Enti locali nella gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, anche tenendo conto del fatto che questi stessi servizi possono essere coordinati e integrati con quelli direttamente erogati dal Comune.

L'obiettivo del contenimento delle spese viene assicurato, tra l'altro, con lo scioglimento dei Consigli di amministrazione degli ERSU (e la loro sostituzione con gli organi comunali) e con l'introduzione di misure di razionalizzazione del settore, quali la definizione dei costi standard, il controllo di gestione e la riduzione delle spese per il personale. Va segnalata al riguardo la disposizione, contenuta nell'art. 2 della proposta, secondo la quale il finanziamento regionale è condizionato al rispetto dei costi standard in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale.

La proposta va inquadrata nel più generale contesto degli interventi di riequilibrio del bilancio regionale per compensare la drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato a seguito dell'approvazione delle manovre finanziarie degli ultimi anni (d.l. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito dalla l. 122/2010; d.l. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito dalla l. 111/2011; d.l. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito dalla l. 148/2011).

La gravità della situazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, della Regione Marche, è dunque tale da imporre l'adozione di tutte le misure necessarie a consentire risparmi delle spese di funzionamento.

In questo contesto diventa d'altra parte essenziale destinare, per quanto più possibile, le risorse finanziarie disponibili agli investimenti produttivi e agli interventi a favore delle famiglie e delle imprese.

La proposta in esame fa seguito agli altri interventi legislativi e di carattere organizzativo assunti negli ultimi anni e finalizzati alla riduzione della spesa corrente regionale: vanno ricordati, al riguardo, la riforma del servizio sanitario regionale (l.r. 17/2011), con l'accorpamento delle funzioni in capo alle Aree vaste territoriali; la soppressione dell'Ente fieristico regionale (l.r. 14/2010); la direzione di importanti Enti strumentali, quali l'ARPAM e l'ASSAM, affidata a dirigenti regionali, al fine di evitare la corresponsione di compensi aggiuntivi a soggetti esterni e, ultimamente, l'approvazione della proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale relativa all'istituzione di un unico ente regionale per l'abitazione pubblica (EURAP).

La proposta tende peraltro ad assicurare anche un maggiore grado di efficienza agli interventi in questione, prevedendo misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa secondo parametri e criteri demandati alla Giunta regionale.

L'articolo 1 individua la scala delle priorità degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, stabilendo che vanno effettuati in primo luogo quelli relativi ai servizi "essenziali" (borse di studio, abitazione e ristorazione) e, subordinatamente, gli altri interventi a favore degli studenti universitari (orientamento, informazione, prestiti fiduciari).

L'articolo 2 individua le competenze della Giunta regionale: in particolare spetta ad essa la definizione degli obiettivi generali e delle priorità degli interventi, dei criteri per l'accesso ai servizi e per la determinazione delle tariffe, dei costi standard per i servizi abitativi e di ristorazione.

L'articolo 3 istituisce la Consulta regionale degli studenti universitari, quale organismo di partecipazione alle decisioni fondamentali della Regione.

Gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 modificano alcune disposizioni della l.r. 38/1996 al fine di adeguarle ai nuovi principi introdotti nella proposta di legge. Si tratta, in particolare, della sostituzione dei riferimenti ai Consigli di amministrazione degli ERSU con quelli ai competenti organi del Comune.

Le competenze attribuite ai Comuni interessati sono previste nell'art. 7: spettano a questi Enti gli atti fondamentali degli ERSU quali l'approvazione dei regolamenti, dei bilanci e la determinazione delle tariffe dei servizi.

L'articolo 10 disciplina la nomina e le competenze del direttore dell'ERSU. Va rilevato

che, secondo quanto prevede tale articolo, la nomina è disposta dalla Giunta regionale sentito il Comune interessato e lo stesso Comune può chiedere la revoca del direttore in caso di mancato rispetto delle decisioni assunte.

L'articolo 12 attribuisce all'organo di controllo interno e di valutazione della Regione le funzioni di organismo di valutazione per gli ERSU.

L'articolo 21 contiene le disposizioni transitorie e finali necessarie, tra l'altro, a garantire il passaggio delle funzioni ai Comuni, con la contestuale decadenza dei Consigli di Amministrazione degli ERSU.

L'articolo 22 contiene modifiche alla l.r. 20/1984.

L'articolo 23, infine, abroga alcune disposizioni della l.r. 38/1996.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 38/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Gli ERSU effettuano prioritariamente gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

1 ter. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), f) e h), possono essere effettuati subordinatamente all'erogazione delle borse di studio a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie degli idonei.

1 quater. Gli interventi di cui al comma 1, lettere e) e g), sono assicurati nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente in materia.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 38/1996)

1. L'articolo 5 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale definisce:

- a) gli obiettivi generali da conseguire e le priorità degli interventi;
- b) i criteri per l'accesso ai servizi e l'erogazione delle provvidenze economiche, per la determinazione delle tariffe e per la definizione della condizione di studente in sede e pendolare;
- c) i costi standard relativi ai servizi abitativi e di ristorazione;
- d) le misure per la riduzione della spesa per il personale, compreso il limite massimo, e per la razionalizzazione delle spese di gestione;
- e) un sistema di controllo di gestione che consente l'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 1, lettera a), entro il 31 maggio di ciascun anno, sentiti gli organismi di cui agli articoli 5 bis e 6.

3. Il finanziamento regionale è condizionato al rispetto dei costi standard, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale:

- a) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando, direttamente o tramite gli enti di cui al Capo II, i dati forniti dalle università;
- b) assicura la raccolta e il trattamento dei dati di cui alla lettera a) attraverso procedure gestionali informatiche omogenee tra gli enti di cui al Capo II;

- c) raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, mettendoli a disposizione delle università e degli enti di cui al Capo II.”.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 38/1996)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Consulta regionale degli studenti universitari)

1. E' istituita, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, la Consulta regionale degli studenti universitari.

2. La Consulta è composta da due membri designati da ciascun consiglio studentesco delle università marchigiane, scelti tra i componenti del consiglio medesimo e da un membro designato da ciascuno degli organismi di consultazione degli studenti dei tre Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del territorio regionale col maggior numero di iscritti.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. I suoi membri decadono se viene meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi indicati al comma 2.

4. La Consulta è costituita se le designazioni pervenute consentono la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salve le successive integrazioni.

5. La Consulta esprime parere e formula proposte sugli atti di cui all'articolo 5, comma 1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale possono richiedere alla Consulta pareri in merito ad atti diversi.

6. I pareri indicati al comma 5 sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevoli.

7. La prima riunione della Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Nella prima riunione la Consulta elegge il presidente e il vicepresidente.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 38/1996)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente:

“c) i Sindaci dei Comuni indicati all'articolo 7, comma 1, o assessori da loro delegati;”.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente:

“f) un rappresentante della Consulta di cui all'articolo 5 bis;”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 38/1996)

1. L'articolo 7 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (ERSU)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 spetta agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), costituiti nei seguenti Comuni sede di università: Ancona, Camerino, Macerata, Urbino.

2. Gli ERSU sono enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e amministrati dai Comuni indicati al comma 1.

3. Gli ERSU, tenendo conto delle tipologie di intervento di cui all'articolo 2, coordinano la propria attività con i servizi dei Comuni di cui al comma 1 e dei Comuni in cui sono ubicate le sedi decentrate delle Università.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 38/1996)

1. L'articolo 8 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Amministrazione)

1. Le funzioni di amministrazione dell'ERSU sono esercitate dai competenti organi del Comune sede dell'Università. Spetta al Sindaco la rappresentanza legale.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 38/1996)

1. L'articolo 11 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Competenze)

1. Le funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, concernono:

- a) l'approvazione dei regolamenti e dei documenti contabili di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale), nonché dei programmi di attività;
- b) la determinazione delle tariffe dei servizi;
- c) le deliberazioni in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- d) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono deliberati dai competenti organi del Comune, su proposta del direttore dell'ERSU.

3. I competenti organi del Comune verificano l'efficienza dell'azione dell'ERSU, anche con riferimento alla qualità dei servizi erogati.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 38/1996)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 38/1996 dalle seguenti: "Presidente dell'Ente" sono sostituite dalla parola: "direttore e al competente organo del Comune".

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 38/1996 le parole: "Consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "competente organo del Comune".

Art. 9

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 38/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 38/1996 le parole: "Ai componenti del Consiglio di amministrazione e al" sono sostituite dalla seguente: "Al".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 38/1996)

1. L'articolo 15 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Direttore)

1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale, sentito il Comune, tra il personale del ruolo nominativo degli ERSU in possesso della qualifica di dirigente e di comprovati requisiti tecnico-professionali ovvero tra i dirigenti del ruolo unico della Regione. Il compenso da corrispondere è determinato anche in base alla consistenza dei servizi gestiti dell'Ente e al numero degli studenti e non può comunque superare il costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale, comprese le corrispondenti indennità di posizione.

2. Fatte salve le competenze comunali indicate agli articoli 8 e 11, spetta al direttore dell'ERSU la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Il direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

3. Il direttore nomina un dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. L'incarico di direttore può essere revocato con provvedimento motivato sulla base di una verifica complessiva del suo operato nell'esercizio delle attribuzioni a esso spettanti ovvero in caso di mancato rispetto degli atti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.

5. I competenti organi del Comune possono proporre alla Giunta regionale la revoca dell'incarico del direttore in caso di mancato rispetto di quanto deliberato ai sensi dell'articolo 11.”.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 38/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/1996 le parole: “dal Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore”.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 38/1996)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Organismo indipendente di valutazione della performance)

1. Il Comitato di controllo interno e di valutazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), svolge per gli ERSU le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).”.

Art. 13

(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 38/1996)

1. L'alinea dell'articolo 20 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“1. Il competente organo del Comune adottato.”.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 23 della l.r. 38/1996)

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 38/1996 le parole: “Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “competente organo del Comune”.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 38/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 38/1996 le parole: “Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “competente organo del Comune”.

2. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 38/1996 le parole: “dai singoli Consigli di ammini-

strazione” sono sostituite dalle seguenti: “dal competente organo del Comune”.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 38/1996)

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della l.r. 38/1996 le parole: “approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSU” sono sostituite dalle parole: “dell'ERSU”.

Art. 17

(Modifica dell'articolo 28 della l.r. 38/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 38/1996 le parole: “Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “competente organo del Comune”.

Art. 18

(Modifica dell'articolo 31 della l.r. 38/1996)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 38/1996 le parole: “Consiglio di amministrazione degli ERSU” sono sostituite dalle seguenti: “competente organo del Comune”.

Art. 19

(Modifica dell'articolo 36 della l.r. 38/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 38/1996 le parole: “Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “competente organo del Comune”.

Art. 20

(Modifica dell'articolo 45 della l.r. 38/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 38/1996 le parole: “dal Consiglio di amministrazione” sono soppresse.

Art. 21

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 8 della l.r. 38/1996, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le funzioni ivi indicate sono esercitate rispettivamente dai presidenti degli ERSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge in qualità di commissari straordinari e dai revisori unici degli ERSU. Detti organi decadono contestualmente al trasferimento delle funzioni ai sensi del comma 1.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge decadono i Consigli di amministrazione degli ERSU in carica.

4. Le funzioni di cui all'articolo 15 della l.r. 38/1996, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, sono esercitate dai direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano ferme le disposizioni di cui alla l.r. 13/2004.

Art. 22

(Modifiche alla l.r. 20/1984)

1. Alla tabella A allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), alla voce: "Enti regionali per il diritto allo studio universitario" sono soppresse le voci: "Presidente", "Vice Presidente" e "Componenti. Consiglio di amministrazione" con le relative indennità.

Art. 23

(Abrigazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 4, 9, 10, 12 e 12 bis della l.r. 38/1996.